

**PARERE IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

Il Responsabile del servizio  
F.to BIZZOTTO CARLO

**PARERE IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa.

Il Responsabile del servizio  
F.to BROGLIATO LUIGI

N.12 Reg. Delib.

COPIA

**COMUNE DI PIANEZZE**  
PROVINCIA DI VICENZA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Prima Convocazione - Seduta Pubblica

**OGGETTO:** MODIFICA AL REGOLAMENTO RELATIVO ALL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **marzo** nella sala delle adunanze, convocato mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del Sindaco sig. VENDRAMIN Luca e la partecipazione della sig.ra CALIULO dott.ssa Angioletta nella sua qualità di Segretario comunale.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

VENDRAMIN Luca	P
CUMAN Luca	A
CUMAN Mariella	P
CARON Giacinto	P
BERTOLLO Alessandro	P
GUADAGNINI Dario	P

CAROLLO Bruna	P
FANTINELLI Debora	P
TODESCHINI Piera	P
FANTINATO Martino	P
BERTOLIN Luca	P

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to VENDRAMIN Luca

IL SEGRETARIO  
f.to CALIULO dott.ssa Angioletta

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo on-line del Comune a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Pianezze, 06-04-2017

IL SEGRETARIO  
f.to CALIULO dott.ssa Angioletta

**ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione il \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**PRESENTI N. 10 - ASSENTI N. 1**

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto suindicato.

Relaziona il Sindaco.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** la relazione del Sindaco;

**Premesso che** con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.)» a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Richiamato** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "la Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**Richiamati** inoltre:

- il comma 659 della Legge 147/2013 il quale prevede che: "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo";
- il comma 660 della Legge 147/2013 il quale prevede che: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso";

**Visto** l'art. 27, co. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale approvato con delibera di C.C. n. 22 del 29/07/2014 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 3 del 25/02/2016;

**Dato atto che** si intendono effettuare le seguenti modifiche al regolamento IUC – Disposizioni comuni - come di seguito:

Vigente Regolamento IUC	Modifiche da apportare
<b>ART. 68</b> <b>IMPORTI MINIMI</b>	<b>ART. 68</b> <b>IMPORTI MINIMI</b>
1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora	1. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione il cui

l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.	importo sia inferiore ad € 12,00. 2. Allo stesso modo, gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1. 3. I predetti limiti devono considerarsi non comprensivi di eventuali sanzioni, interessi ed addizionali.
	<b>ART. 68 BIS</b> <b>RATEIZZAZIONE</b> 1. Il presente articolo disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria disciplinati dal presente regolamento. 2. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti. 3. Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateizzazioni. 4. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate. 5. Il contribuente decade dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di due rate anche non consecutive; in questo caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. Il Responsabile del servizio, qualora dovesse concretizzarsi la fattispecie in esame, provvederà ad attivare la procedura di riscossione coattiva o, nel caso in cui il debito è garantito da fidejussione, chiederà la liquidazione dell'intero importo residuo. 6. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato di interessi così determinate: • fino a € 599,99 fino ad un massimo di 3 rate mensili; • da € 600,00 a € 2.999,99 fino ad un massimo di 8 rate mensili; • da € 3.000,00 a € 9.999,99 fino ad un massimo di 12 rate mensili; • da € 10.000,00 a € 49.999,99 fino ad un massimo di 18 rate mensili; • da € 50.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili. 7. Le rateizzazioni di importi superiori a € 10.000,00 sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'intero importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La garanzia di cui al periodo precedente deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio

	<p>della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile, nonché l'operatività medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta del Comune</p> <p>8. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente articolo deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente. La domanda dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;</li> <li>• l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario;</li> <li>• la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.</li> </ul> <p>Alla stessa dovrà essere allegata, solo su espressa richiesta del Responsabile del Procedimento, dichiarazione ISEE relativa all'ultimo anno d'imposta utile per le persone fisiche non titolari di P.IVA, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o bilancio approvato per le persone fisiche titolari di P.IVA o per le società.</p>
--	---

**Visto** il parere favorevole espresso dalla Commissione Affari Istituzionali, Cultura, Istruzione e Servizi sociali in data 23/03/2017;

**Visto** il parere favorevole, pervenuto in data 28/03/2017 prot n. 1760 espresso dal revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 1 del D.L. 174/2012;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Richiamati** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.267100, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Con** voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

### D E L I B E R A

1) di modificare il "Regolamento dell'Imposta Unica di Committenza (I.U.C.)" come segue:

Vigente Regolamento IUC	Modifiche da apportare
<b>ART. 68</b> <b>IMPORTI MINIMI</b>	<b>ART. 68</b> <b>IMPORTI MINIMI</b>
<p>2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.</p>	<p>1. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione il cui importo sia inferiore ad € 12,00.</p> <p>2. Allo stesso modo, gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.</p>

	<p>3. I predetti limiti devono considerarsi non comprensivi di eventuali sanzioni, interessi ed addizionali.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 68 BIS</b> <b>RATEIZZAZIONE</b></p> <p>9. Il presente articolo disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria disciplinati dal presente regolamento.</p> <p>10. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti.</p> <p>11. Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateizzazioni.</p> <p>12. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate.</p> <p>13. Il contribuente decade dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di due rate anche non consecutive; in questo caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. Il Responsabile del servizio, qualora dovesse concretizzarsi la fattispecie in esame, provvederà ad attivare la procedura di riscossione coattiva o, nel caso in cui il debito è garantito da fidejussione, chiederà la liquidazione dell'intero importo residuo.</p> <p>14. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato di interessi così determinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fino a € 599,99 fino ad un massimo di 3 rate mensili;</li> <li>• da € 600,00 a € 2.999,99 fino ad un massimo di 8 rate mensili;</li> <li>• da € 3.000,00 a € 9.999,99 fino ad un massimo di 12 rate mensili;</li> <li>• da € 10.000,00 a € 49.999,99 fino ad un massimo di 18 rate mensili;</li> <li>• da € 50.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili.</li> </ul> <p>15. Le rateizzazioni di importi superiori a € 10.000,00 sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'intero importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La garanzia di cui al periodo precedente deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile, nonché l'operatività medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta del Comune</p> <p>16. Il contribuente che, trovandosi in comprovate</p>

	<p>difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente articolo deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente. La domanda dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;</li><li>• l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario;</li><li>• la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.</li></ul> <p>Alla stessa dovrà essere allegata, solo su espressa richiesta del Responsabile del Procedimento, dichiarazione ISEE relativa all'ultimo anno d'imposta utile per le persone fisiche non titolari di P.IVA, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o bilancio approvato per le persone fisiche titolari di P.IVA o per le società.</p>
--	--

- 2) di inserire sistematicamente le sopracitate modifiche al "Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C)" nel regolamento che si allega al presente atto sub "A" e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di prendere atto che le predette modifiche regolamentari entrano in vigore, ai sensi dell'art. 27, co. 8, della Legge 448/2001, dal 1° gennaio 2017;
- 4) di delegare il Responsabile dell'Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del Regolamento allegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 13, co. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

**Con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs . 267 12000.**